

REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934 , n. 1226

Coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma. (034U1226)

Vigente al : 12-12-2025

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 25 novembre 1883, n. 1775, (serie 3^a), 24 maggio 1896, n. 191, 23 febbraio 1911, n. 185, e 19 giugno 1913, n. 975, regolanti la fondazione di un Istituto storico italiano con sede in Roma;

Veduti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3011, e 5 agosto 1927, n. 1736, relativi alla istituzione di una Scuola storica nazionale, annessa all'Istituto storico italiano su menzionato;

Veduto il R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1343, contenente disposizioni per l'Istituto storico italiano e la Scuola storica nazionale;

Veduti i Regi decreti 17 maggio 1906, n. 212, 22 novembre 1906, n. 730, 14 giugno 1908, n. 299, 27 dicembre 1908, n. 793, e 9 ottobre 1919, n. 1985, nonché il R. decreto legge 23 ottobre 1924, n. 1821, riguardanti tutti l'istituzione, la composizione e le finalità del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento;

Veduto il R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, relativo all'istituzione in Roma della Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale suddetto;

Veduto il R. decreto 29 luglio 1933, n. 1043, col quale è stato approvato il nuovo statuto della Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, che ha dettato provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare norme per il coordinamento dei suddetti Istituti di studi storici, al fine di adeguare le loro attività alle esigenze politiche e culturali del Regime;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Istituto storico italiano, istituito col R. decreto 25 novembre 1883, n. 1775, (serie 3^a), assume il titolo di «R. Istituto storico italiano per il medio evo».

Esso ha il compito di provvedere alla pubblicazione delle fonti per la storia italiana dal 500 al 1500.

Art. 2

È istituito in Roma il «R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea» con lo scopo di provvedere alla raccolta ed alla pubblicazione delle fonti relative all'età moderna e contemporanea, dal

1500 alla Grande Guerra Vittoriosa.

Art. 3

La Scuola storica nazionale, di cui al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, assume la denominazione di «Scuola nazionale di studi medioevali» ed è posta alla dipendenza del R. Istituto storico italiano per il medio evo.

La Scuola di storia moderna e contemporanea, istituita in Roma con R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, è posta alla dipendenza del R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

L'Istituto soprintenderà al funzionamento della biblioteca del Risorgimento, retta da un conservatore nominato mediante concorso per titoli ed esame tra dipendenti statali laureati che rivestano almeno il grado 8° del gruppo A, ed in caso di esito negativo mediante concorso tra estranei in possesso dei requisiti prescritti.

La denominazione del posto di «Conservatore della biblioteca, del museo e dell'archivio del risorgimento in Roma», prevista dal ruolo organico del personale di gruppo A delle biblioteche governative, di cui alla tabella F annessa al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, è sostituita con quella di «Conservatore della biblioteca del Risorgimento».

Art. 4

Il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano, istituito con R. decreto 17 maggio 1906, n. 212, è soppresso. Le sue attribuzioni relative alla formazione e sorveglianza dei musei del Risorgimento, nonché alla illustrazione della storia del Risorgimento, sono deferite alla Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano, conformemente ai fini che la Società stessa persegue.

La Società curerà la conservazione ed il coordinamento dei musei suddetti sì che rispondano a precise finalità patriottiche e culturali e divengano strumenti per le ricerche storiche.

Alla dipendenza della Società stessa sarà posto inoltre il Museo del Risorgimento, attualmente esistente presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento. Esso assumerà il nome di «Museo centrale del Risorgimento» e funzionerà come organo della Società.

Sarà sentito il parere della Società nazionale suddetta nei casi di creazione di nuovi musei del Risorgimento.

Art. 5

Il R. Istituto storico italiano per il medio evo, ed il R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea sono retti ciascuno da un Consiglio direttivo, composto per entrambi di un presidente e di quattro membri nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Il presidente della Società nazionale per la storia del Risorgimento fa parte di diritto del Consiglio

direttivo del R.

Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, quale uno dei cinque componenti di essa.

Ad uno dei cinque membri suddetti è affidata la direzione della Scuola di storia moderna e contemporanea.

Ad uno dei cinque componenti del Consiglio direttivo del R.

Istituto storico italiano per il medio evo è affidata la direzione della Scuola nazionale di studi medioevali.

Art. 6

((È istituita in Roma una Giunta centrale per gli studi storici, avente come organi diretti il Regio istituto italiano per la storia antica, il regio istituto storico italiano per il medioevo, il Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e il Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano.

Dalla Giunta e dagli organi di essa dipendono tutte le istituzioni italiane che attendono alle ricerche e agli studi storici.

La Giunta è composta di 11 membri. Sono di diritto membri di essa i presidenti dei quattro Istituti di cui al 1° comma del presente articolo.

Gli altri sette membri sono nominati con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

Ugualmente con Regi decreti, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per

l'educazione nazionale, sono nominati il presidente della Giunta e un vice presidente, scelto fra i membri di essa)).

Art. 7

Presso il R. Istituto storico per l'età moderna e contemporanea hanno sede, pur mantenendo la rispettive individualità, il Comitato nazionale per la pubblicazione degli scritti di Giuseppe Mazzini, istituito con R. decreto 13 marzo 1904, n. 124, e la Reale Commissione, nominata a norma della legge 10 luglio 1930, n. 1001, per curare l'edizione nazionale delle memorie autobiografiche, degli scritti e dei carteggi di Giuseppe Garibaldi.

Art. 8

La Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano avrà sede nei locali del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma.

Fino a che, tuttavia, non saranno compiuti i lavori di completamento dei locali stessi, la Società rimarrà nei locali che occupa attualmente nel Palazzo del Museo di Roma e la cura del Museo centrale del Risorgimento resterà affidata al R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Art. 9

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 10

Entro il 1935, su proposta della Giunta centrale per gli studi storici, il Ministro per l'educazione nazionale provvederà al riordinamento di tutte le istituzioni storiche del Regno, creando eventualmente o sopprimendo Reali deputazioni e Società di storia patria.

Art. 11

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934-XII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1934 - Anno XII

Atti del Governo, registro 349, foglio 153. - Mancini.